

ziale delle società per azioni e a responsabilità limitata » sono sostituite dalle seguenti: « depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ». Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: « e terzo ». Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: « e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». L'articolo 2457-*bis* del codice civile è abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituita dalla seguente: « Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese ». Il comma primo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente: « Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza ». Il comma terzo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: « 2330-*bis* ». Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile è soppressa la parola: « quinto, ». La rubrica dell'articolo 2497-*bis* del codice civile è sostituita dalla seguente: « Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese ». Nell'articolo 2497-*bis* del codice civile le parole: « degli articoli 2457-*bis* e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 2457 ». Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: « ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, ».

3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere *f*) e *g*), l'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto

del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: « il BUSARL, il BUSC e ».

4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-*bis*, e nel comma quarto dell'articolo 2475-*bis* del codice civile le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

*(Ulteriori semplificazioni
in materia societaria).*

Sopprimerlo.

30. 1. Nardini.

Al comma 2, nono periodo, sostituire le parole: il secondo periodo con le seguenti: il terzo periodo.

30. 3. La Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Il quarto comma dell'articolo 2479 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato a cura del soggetto autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. ».

6. All'articolo 2479 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le sottoscrizioni degli atti di trasferimento di quote a società a responsabilità limitata sono autenticate dai medesimi soggetti autorizzati all'autentica delle girate sui titoli azionari ».

30. 2. Michielon.

(A.C. 7186 — sezione 30)**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 31.**

(Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione).

1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione »;

b) dopo l'articolo 95, è inserito il seguente:

« ART. 95-bis. 1. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige le funzioni del giudice tavolare di cui al presente decreto sono esercitate mediante delega ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici.

2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e direttive impartite dal giudice tavolare.

3. Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sé la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione »;

c) dopo l'articolo 130-bis, è inserito il seguente:

« ART. 130-ter. 1. Nella regione Trentino-Alto Adige avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, è ammesso reclamo al tribunale in composizione monocratica, da presentare al competente ufficio tavolare entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto impugnato;

l'ufficio tavolare trasmette il reclamo al tribunale unitamente agli atti e documenti occorrenti, notifica d'ufficio la presentazione del reclamo al tribunale unitamente agli atti e documenti occorrenti, notifica d'ufficio la presentazione del reclamo ai soggetti, diversi dal reclamante, cui sia stato notificato il decreto impugnato, e dispone l'annotazione del reclamo nel libro fondiario. Il decreto del tribunale è comunicato d'ufficio al conservatore dei libri fondiari, che ha emesso il decreto impugnato, con la restituzione degli originali, ed è notificato, a cura dell'ufficio tavolare, ai sensi degli articoli 122 e 123. Nel caso il reclamo sia respinto è cancellata d'ufficio l'annotazione nel libro fondiario.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige avverso il decreto del tribunale, qualora non sia conforme a quello del conservatore dei libri fondiari, è ammesso reclamo alla corte d'appello, da presentare all'ufficio tavolare medesimo entro 30 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto impugnato; l'ufficio tavolare trasmette il reclamo alla corte d'appello unitamente agli atti e ai documenti occorrenti, notifica d'ufficio la presentazione del reclamo ai soggetti, diversi dal reclamante, cui sia stato notificato il decreto impugnato e dispone l'annotazione del reclamo nel libro fondiario. La corte d'appello delibera in camera di consiglio con decreto, il quale è comunicato d'ufficio al conservatore dei libri fondiari, che ha emesso il primo decreto impugnato, con la restituzione degli originali, ed è notificato a cura dell'ufficio tavolare, ai sensi degli articoli 122 e 123. Nel caso il reclamo sia respinto è cancellata d'ufficio l'annotazione nel libro fondiario ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 31.**

(Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione).

Sopprimerlo.

31. 1. Frattini.

Al comma 1, lettera a), capoverso d) sostituire le parole da: provvedimenti definitivi fino alla fine della lettera, con le seguenti: provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, anche certificati da apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico.

31. 3. (Testo così modificato nel corso della seduta) Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Fontan.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) Nella Sezione IV dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione

ART. 60-bis. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti nell'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Questa planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, quinto comma, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma.

ART. 60-ter. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, secondo comma, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare.

Agli stessi effetti di cui al primo comma il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti nell'articolo 2825-bis del codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis della presente legge.

ART. 60-quater. Si deve cancellare l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, terzo comma, del codice civile, l'annotazione è cancellata a richiesta di parte.

ART. 60-quinquies. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione può essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione può essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.

Se risulta negli stessi modi di cui al primo comma l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-bis.

Le cancellazioni previste nel primo comma possono essere ordinate anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione è mancata o si è verificata, salvo in quest'ul-

timo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato.

a-ter) dopo l'articolo 71, è aggiunto il seguente:

« ART. 71-*bis*. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere *f)* e *g)*, si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

La cancellazione di cui al primo comma deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti ».

31. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Fontan.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 95-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici, l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.

* **31. 7.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Fontan.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 95-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici, l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.

* **31. 10.** Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 130-ter, con il seguente:

ART. 130-*ter*. 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari,

è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e seguenti.

** **31. 8.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Fontan.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 130-ter, con il seguente:

ART. 130-*ter*. 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e seguenti.

** **31. 11.** Olivieri, Schmid.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*.

1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal Capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

31. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Fontan.

(A.C. 7186 – sezione 31)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme).

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto

ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

(A.C. 7186 – sezione 32)

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 33.

(Comunicazione di violazioni tributarie).

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Comunicazione di violazioni tributarie »;

b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.

(A.C. 7186 – sezione 33)

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 34.

(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico).

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferite le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità di aggiornare i canoni concessori, le concessioni di aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica si intendono prorogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2030.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED
ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 34.

(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico).

Sopprimere il comma 2.

34. 2. Contento.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni di aree demaniali destinate agli impianti di produzione di energia elettrica in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto all'atto della definitiva dismissione degli impianti che si verifichi precedentemente alla medesima data.

3. Le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi i poteri di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a 20 anni, non possono comportare canoni o condizioni idonei a falsare la concorrenza tra i produttori di energia elettrica e scadono di diritto all'atto della definitiva dismissione degli impianti che si verifichi precedentemente alla data di scadenza.

4. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei canoni, le concessioni idroelettriche previste dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, scadono il 31 dicembre 2020.

34. 3. Contento.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni di aree demaniali destinate agli impianti di produzione di energia elettrica in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto all'atto della definitiva dismissione degli impianti che si verifichi precedentemente alla medesima data.

3. Le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi i poteri di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a venti anni, non possono comportare canoni o condizioni idonei a falsare la

concorrenza tra i produttori di energia elettrica e scadono di diritto all'atto della definitiva dismissione degli impianti che si verifichi precedentemente alla data di scadenza.

34. 5. Contento.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni di aree demaniali diverse da quelle previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica in attività alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono prorogate dalla medesima data sino al 31 dicembre 2020. Le concessioni suddette scadono di diritto all'atto della definitiva cessazione dell'esercizio degli impianti che si verifichi precedentemente al 31 dicembre 2020.

3. Le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi i poteri di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a venti anni, non possono comportare canoni o condizioni idonee a falsare la concorrenza tra i produttori di energia elettrica e scadono di diritto all'atto della definitiva cessazione dell'esercizio degli impianti che si verifichi precedentemente alla data di scadenza.

34. 4. Contento.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 34. 6
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 34. 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti 31 dicembre 2001.

0. 34. 6. 1. Volontè, Teresio Delfino, Tasone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiorna-

mento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.

34. 6. La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole da: di aree demaniali fino a: energia elettrica con le seguenti: concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica.

34. 1. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 35.

1. All'articolo 208, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, dopo le parole: « loro competenza » inserire le seguenti: « e per consentire progetti-obiettivi, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e della sorveglianza ambientale ».

34. 01. Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

(A.C. 7186 – sezione 34)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, con il quale si è provveduto al trasferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli enti locali;

rilevato che molte norme nazionali sono state espressamente abrogate, altre risultano abrogate implicitamente, mentre altre ancora vanno reinterprete alla luce delle competenze residue allo Stato;

rilevato ancora come la confusa situazione normativa determini notevoli difficoltà di interpretazione nella pubblica amministrazione e nei cittadini,

impegna il Governo

a proporre al Parlamento, con la legge di semplificazione 2000, le norme di delega ai fini della compilazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, di testi unici legislativi riferiti alle materie oggetto di trasferimento di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. Nella compilazione dei testi unici si dovrà prevedere l'abrogazione o la modifica di quelle norme incompatibili con l'avvenuto trasferimento delle funzioni nonché l'adeguamento delle stesse alle funzioni residue allo Stato. I testi unici seguiranno ove possibile la ripartizione dei capi di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 e precisamente:

a) artigianato;

b) industria;

c) conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive;

d) ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia;

e) miniere e risorse geotermiche;

f) ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

g) fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio;

h) turismo;

i) territorio e urbanistica;

l) protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione di rifiuti;

m) risorse idriche e difesa del suolo;

n) opere pubbliche;

o) viabilità;

p) trasporti;

q) protezione civile;

r) tutela della salute;

s) servizi sociali;

t) istruzione scolastica;

u) formazione professionale;

v) beni e attività culturali;

z) spettacolo;

aa) sport;

bb) polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.

9/7186/1. Casinelli

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7186, recante disposizioni per la delegificazione di

norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi — legge di semplificazione 1999 —;

posto che, sul piano del metodo e del merito, sarebbe opportuno che gli interventi di semplificazione, che arrivano ad ondate, venissero inquadrati in un progetto organico di razionalizzazione del sistema normativo;

considerato che il Comitato per la legislazione ha affermato che tutte le norme sostanziali introdotte con la legge annuale di semplificazione devono essere funzionali all'obiettivo della semplificazione stessa,

impegna il Governo

ad individuare, in sede di sistematica approvazione della legge di delegificazione di norme e semplificazione di procedimenti amministrativi, un programma di intervento complessivo per quanto riguarda il riordino e la semplificazione dell'intero sistema normativo.

9/7186/2 Lembo.